

Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (BUR n. 52/2001)
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI
DI QUALITÀ

Art. 1 – Finalità.

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali e di promozione e valorizzazione degli stessi, promuove iniziative di commercializzazione e di immagine di prodotti agricoli e agro-alimentari che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori.

Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 "Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati." e successive modificazioni, la registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari, di seguito denominato "marchio".

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento:

- a) determina la denominazione del marchio, cui la concessione si riferisce, e le sue caratteristiche ideografiche;
- b) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio;
- c) approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio;
- d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze.

3. La Giunta regionale individua altresì i prodotti agricoli e agro-alimentari da ammettere al marchio e approva, sentita la competente commissione consiliare, i relativi disciplinari.

Art. 3 - Comitato tecnico-scientifico.

1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato tecnico-scientifico, quale supporto consultivo per la gestione e la promozione del marchio e per esprimere pareri sui disciplinari di produzione, sugli aggiornamenti degli stessi e sulle convenzioni tra Regione e soggetti interessati all'utilizzo del marchio stesso.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il dirigente della direzione regionale competente in materia, con funzioni di presidente;
- b) un esperto in legislazione alimentare;
- c) un esperto in marketing dei prodotti agricoli e agro-alimentari;
- d) un esperto in tecniche di controllo della qualità nel settore agricolo e agro-alimentare;
- e) un rappresentante concordemente designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti." e successive modificazioni ed alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 "Interventi di tutela dei consumatori." e successive modificazioni;
- f) un rappresentante concordemente designato dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) un rappresentante concordemente designato dalle centrali cooperative del settore agro alimentare maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. In relazione agli argomenti trattati, il comitato è di volta in volta integrato da un esperto per ciascuno dei settori merceologici da ammettere al marchio.

4. I componenti esperti sono nominati dalla Giunta regionale secondo le procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi." e successive modificazioni.
5. Il funzionamento del comitato è disciplinato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento che definisce anche i compensi per gli esperti, secondo la vigente normativa regionale.

Art. 4 - Disciplinare di produzione.

1. I disciplinari di produzione di cui all'articolo 2, comma 3 devono comprendere almeno i seguenti elementi:
 - a) descrizione dei requisiti, oggettivi e controllabili, del prodotto, con l'indicazione delle principali specifiche di tipo fisico, chimico, microbiologico e organolettico;
 - b) descrizione delle tecniche di produzione, trasformazione, conservazione e confezionamento dei prodotti, utilizzate per l'ottenimento delle caratteristiche del prodotto;
 - c) criteri di identificazione e rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finale.
2. I disciplinari di produzione e i loro aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e comunicati, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CEE del Consiglio del 22 giugno 1998, alla Commissione europea.

Art. 5 - Uso del marchio.

1. La concessione del marchio è data per prodotti agricoli e agro-alimentari che, per sistema di produzione, di lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto.
2. L'uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, individuali o collettive.
3. Il controllo dell'uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011.

Art. 6 - Sviluppo della produzione agricola di qualità. omissis (1)

Art. 7 – Vigilanza.

1. La Giunta regionale è l'autorità preposta alla vigilanza sull'applicazione della presente legge ed in particolare sull'uso del marchio da parte dei soggetti interessati.
2. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza, definendone criteri e procedure.
3. Per l'attività di vigilanza, la Giunta regionale utilizza il nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario, i servizi veterinario e igiene degli alimenti delle aziende sanitarie locali o l'Istituto zooprofilattico delle Venezie.

Art. 8 – Etichettatura.

1. I soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, la dicitura "marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto", secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari." e successive modificazioni, l'etichetta contiene la dicitura relativa all'indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di vigilanza di cui all'articolo 7.

3. Nel caso di provenienza veneta, la dicitura di cui al comma 2 da adottare è “Prodotto in Veneto” e nel caso di eventuale produzione agricola e agro-alimentare in aziende a conduzione diretta, "Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta".

Art. 9 - Interventi a sostegno della diffusione del marchio.

1. La Giunta regionale, per favorire la diffusione del marchio:

- a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;
- b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario ed il turismo.
- c) concorre, nel limite massimo del cento per cento per il primo anno, dell'ottantacinque per cento per il secondo anno, del settanta per cento per il terzo anno, del cinquantacinque per cento per il quarto anno, del quaranta per cento per il quinto anno e del venticinque per cento per il sesto anno, alle spese per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti. (2)

Art. 10 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 1.500 milioni per l'esercizio 2001, si fa fronte mediante riduzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo del capitolo n. 80230, “Fondo globale spese di investimento”, partita n. 9 “Riordino interventi del settore primario”, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, del capitolo n. 12610 denominato “Sostegno alla diffusione del marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari”, con lo stanziamento di lire 1.500 milioni in termini di competenza e cassa.

2. Per gli esercizi successivi al 2001, lo stanziamento del capitolo n. 12610 di cui al comma 1 sarà determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

3. Alle spese per il Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 3, si fa fronte con lo stanziamento annualmente iscritto al capitolo n. 3002 nello stato di previsione della spesa del bilancio.

Art. 11 – Abrogazioni.

1. È abrogata la legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 "Iniziative per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del Veneto.", così come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 32 , fatta salva la sua applicazione per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base a predetta legge.

Art. 12 - Norma transitoria.

1. In fase di prima costituzione del comitato di cui all'articolo 3 e nel rispetto dei criteri ivi previsti, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, nomina i componenti in deroga alla legge 22 luglio 1997, n. 27.

Art. 13 - Parere comunitario di compatibilità.

1. I benefici di cui alla presente legge sono subordinati alla acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del trattato CE. (3)

NOTE:

(1) Articolo abrogato da comma 1 art. 6 legge regionale 1 marzo 2002, n. 6 .

(2) Lettera così sostituita da comma 1 art. 1 legge regionale 1 marzo 2002, n. 5 .

(3) Con decisione della Commissione (2002)909 fin la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni.